

L'AVVOCATURA DELLO STATO, NELLA MEMORIA INVIATA ALLA CEDU PER LA CAUSA CON I CAVALLOTTI, AMMETTE: "LE CONFISCHE ANTIMAFIA SONO (ANCHE) SANZIONI". CIOÈ CALPESTANO IL DIRITTO EUROPEO...

“È vero: in Italia puniamo gli innocenti”, l'autogol del governo a Strasburgo

**FABRIZIO COSTARELLA
E COSIMO PALUMBO***

La vicenda che vede la Corte Edu occuparsi del sistema di prevenzione italiano, nella controversia che contrappone lo Stato alla famiglia Cavallotti, è, dal punto di vista procedimentale, alle battute finali, con lo scambio di memorie di replica tra l'Avvocatura dello Stato e i difensori delle parti private.

Ci siamo già occupati, dalle pagine di questo giornale, della intrinseca contraddittorietà delle precedenti difese rassegnate dal governo su richiesta dei giudici di Strasburgo, specie con riguardo alle misure di prevenzione patrimoniali, alle quali – per la necessità di sfuggire alle conseguenze dell'una o dell'altra configurazione possibile – è stata riconosciuta, ad un tempo, natura di misura amministrativa ed effetti di misura di sicurezza, ma lasciando inavese sul terreno aporie argomentative e problematiche interpretative, che invece consentirebbero di ritenere la confisca di prevenzione una vera e propria sanzione di natura penale.

Simile conclusione scardinebbe l'intera materia della prevenzione patrimoniale, perché consentirebbe di invocare i singoli istituti del diritto penale, ponendo così argini insormontabili all'esercizio di una azione che, invece, si presenta connotata da asistematicità tali da annichilire le più elementari garanzie difensive e da consentire, così, il recupero di una pretesa punitiva pubblica, anche se naufragata nella sede processuale ad essa propria.

Secondo la maggior parte degli studiosi, secondo alcune timide aperture della giurisprudenza e secondo, ci si augura, la Corte europea, la prevenzione è dunque punizione: una reazione ordinamentale a fatti avvenuti nel passato e non, come invece dovrebbe essere, una misura di controllo pro-futuro di individui socialmente pericolosi. Ebbene: la funzione punitiva delle misure, da sempre negata dai sostenitori della prevenzione, pare trovare nuovi e inaspettati argomenti a sostegno proprio nell'ultima memoria dell'Avvocatura generale dello Stato. Un capitolo delle repliche depositate dal governo, dedicato a “Natura e finalità della confisca di prevenzione”, dal significativo titolo “Punire e prevenire”, vorrebbe, negli intenti

della parte pubblica, tracciare un discrimine netto tra l'azione punitiva (esercitata dallo Stato mediante le pene) e quella preventiva, affidata invece a strumenti di natura amministrativa. Del resto, osserva l'Avvocatura generale, anche la pena assolve a una funzione preventiva, oltre che retributiva e, quindi, è accettabile che le misure di prevenzione abbiano anche effetti punitivi, pur mantenendo una natura non penale. Nel tentativo

di spiegare su quale piano – se non su quello della funzione – operi la distinzione tra prevenzione e pena, il governo finisce per valorizzare i versanti degli effetti e quello delle ragioni. Per il primo aspetto, le misure *praeter delictum* “non richiedono la gravità e le sofferenze insite nelle sanzioni”. Esse, quindi, costituirebbero un minus nella reazione ordinamentale. L'affermazione sarebbe anche corretta se le misure di prevenzione

avessero conservato il carattere della provvisorietà che le era proprio. Ma la confisca prevista dal codice antimafia è una ablazione definitiva del patrimonio, identica per effetti alle confische previste dal codice penale. Ablazione della quale è peraltro possibile l'applicazione disgiunta rispetto alle misure personali (cioè, anche in assenza dell'attuale pericolosità del proposto) e anche a quella per equivalente (cioè, su beni

che non hanno alcuna relazione di derivazione con le pregresse manifestazioni delittuose). La confisca di prevenzione, in definitiva, non ha oggi alcuna necessaria funzione preventiva (perché non richiede più la prognosi di pericolosità), né tale mutamento può essere giustificato con la teoria del “bene pericoloso” – reiterata dall'Avvocatura nel proprio scritto –, cioè della pericolosità che la cosa mutua dalla persona, in forza della sua origine illecita (perché la confisca per equivalente non cade su patrimoni di origine delittuosa). Non a caso, uno studioso attento come il professor Vincenzo Maiello ha da tempo definito la confisca per equivalente come il cavallo di Troia della prevenzione patrimoniale.

Per quanto riguarda le ragioni, il governo ricorre al solito refrain: la prevenzione serve a contrastare fenomeni di grave allarme sociale, come la mafia e il terrorismo. Come al solito, all'Europa non diciamo (chissà che non se ne accorgano...) che

oggi la prevenzione in Italia è strumento di contrasto, oltre che dei reati contro l'ordine pubblico, dei reati contro il patrimonio, contro la persona, contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro la morale. E la tecnica argomentativa di invocare sempre, a copertura di ogni stortura, l'intoccabilità di quel para-Stato che è l'antimafia, in nome della quale tutto è lecito, tutto è consentito inizia ad assumere i tratti grotteschi di un'eresia catara fuori tempo di un millennio buono. La verità è che forse, di fronte ai quesiti della Corte Edu, sarebbe stato meglio cambiare il titolo di quel capitolo: non “Punire e prevenire”, ma “Prevenire è punire”.

*Osservatorio Misure patrimoniali e di prevenzione dell'Ucpi

IL CASO ALLA DNA SU CUI INDAGANO I PM PERUGINI

Presunti dossieraggi, Melillo e Cantone rinunciano a essere auditi dal Csm

SIMONA MUSCO

Prima la richiesta di essere auditi. Poi la scelta di declinare l'invito del Csm, che aveva fissato l'audizione per il 19 marzo. Giovanni Melillo, procuratore nazionale Antimafia, e Raffaele Cantone, procuratore di Perugia, hanno chiesto a Palazzo dei Marescialli di cancellare dall'agenda l'audizione precedentemente richiesta per parlare del presunto caso dossieraggi. La comunicazione è arrivata al Consiglio superiore il 15 marzo, ovvero il giorno l'invito a presentarsi nella sede dell'organo di autogoverno. Melillo e Cantone, nella loro nota, hanno chiesto al Comitato di presidenza del Csm di «voler valutare l'opportunità di non dare corso alla richiesta audizione, essendo stati gli scriventi già auditi dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e dal Copasir». Così il “vertice” di Palazzo dei Marescialli Comitato ha deliberato il non luogo a procedere, dato il «venir meno» dell'interesse da parte delle due toghe e non ravvisando, dunque, profili di competenza consiliare. Negli ambienti antimafia, c'è chi definisce la scelta di Melillo e Cantone uno «schiaffo durissimo».

O forse lo schiaffo durissimo è stato quello di Sergio Sottani, procuratore generale di Perugia, che nelle scorse settimane aveva diffuso una nota definendo «inusuale l'iniziativa dei due colleghi» di farsi ascoltare dalla politi-

ca per parlare di un'inchiesta in corso, ribadendo, poi, il dovere di un «corretto bilanciamento tra il doveroso diritto dell'opinione pubblica a essere informata nella fase delle indagini e il rispetto della presunzione d'innocenza».

Difficile dunque non interpretare la rinuncia come un gesto di cautela – e forse anche distensivo – per evitare ulteriori polemiche, dopo una clamorosa fuga di notizie su un'inchiesta a dir poco delicata. Ma è vero anche che tra i componenti del Comitato di presidenza del Csm siede il pg di Cassazione, titolare dell'azione disciplinare nei confronti di tutti i magistrati e implicitamente chiamato in causa dai rilievi di Sottani. Ancora: stando ai rumors, la scelta di tenere il Csm come ultimo tra gli organi davanti ai quali presentarsi aveva provocato più di un brontolio a piazza Indipendenza, che nessuno, però, è stato disposto ad ammettere.

D'altra parte, molti erano rimasti perplessi per la scelta di chiedere l'audizione al Comitato di presidenza, al quale quasi tutti gli altri consiglieri – al 14 marzo le richieste erano 17 – hanno chiesto di poter partecipare, di fatto trasformando l'abortita audizione in un mini-plenum. Impossibile secretare l'incontro, a quel punto, dato l'obbligo dello stesso Comitato di riferire alle Commissioni competenti (altra questione sollevata: quale sarebbe la Commissione competente?). Un cortocircuito da cui è stato possibile uscire, dunque, solo con il passo indietro.

